

IN CASO DI MANCATO RECAPITO RESTITUIRE
ALLA SEDE PROVINCIALE INPS DI:
BRINDISI
PIAZZA DELLA VITTORIA 1
72100 BRINDISI BR



333427

SEDE DI BRINDISI

FYM13-1-201

EGREGIO SIG.

CANNALIRE GIOVANNA GROSSO

VIA P.CALAMANDREI

72021 FRANCAVILLA FONTANA BR

LE INVIAMO IL CERTIFICATO FISCALE MOD. 201 (PENSIONI TESORO-INPS-
ENTI PUBBLICI) RELATIVO ALL'ANNO 1992, NEL QUALE SONO EVIDENZIATI GLI
ELEMENTI DELLA SUA PENSIONE CHE HANNO RILEVANZA AI FINI DELL'IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.

IL CERTIFICATO MOD. 201 LE VIENE RILASCIATO IN TRIPLICE ESEMPLARE
PER GLI USI DETTAGLIATAMENTE PREVISTI NELLE "AVVERTENZE GENERALI"
DEL CERTIFICATO STESSO.

CORDIALI SALUTI

IL DIRETTORE DELLA SEDE

CON SEDE IN ROMA - VIA CIRO IL GRANDE, 21

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NELL'ANNO 1992 AL SIG.

I SEGUENTI IMPORTI PER PENSIONI

EMOLUMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

DATA

IL PRESIDENTE DELL'INPS

M. COLOMBO

(1) Contributi assistenziali di cui all'art. 5, comma 13, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dei quali l'ente erogante ha già tenuto conto nella determinazione degli emolumenti imponibili del punto 5. L'importo di detti contributi non è deducibile nella dichiarazione dei redditi, ove la stessa debba essere presentata.

AVVERTENZE GENERALI

Il presente certificato deve essere rilasciato almeno in duplice esemplare.

- 1 - Il pensionato che nell'anno 1992 ha posseduto soltanto il reddito di pensione attestato nel presente certificato è esonerato dalla presentazione ai competenti Uffici sia di questo certificato, sia della dichiarazione dei redditi.

- 2 - Il pensionato deve presentare la dichiarazione dei redditi mod. 740 (allegando il presente certificato in unico esemplare), oppure, se intende avvalersi dell'assistenza fiscale, la dichiarazione mod. 730 (secondo le modalità indicate nelle relative istruzioni), qualora nell'anno 1992 abbia sostenuto oneri che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta, ovvero in aggiunta al reddito di pensione attestato da questo certificato:
- a) ha conseguito altri redditi (altre pensioni, stipendi, indennità, redditi di terreni e fabbricati, redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo anche occasionale, ecc.) proprio dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale;
- b) ha percepito indennità di anzianità, di previdenza e altre indennità di fine rapporto di lavoro o altri redditi soggetti a tassazione separata;
- c) ha percepito emolumenti arretrati e negli anni 1990 e 1991, ha percepito altri redditi oltre quello dell'unica pensione, ovvero ha percepito emolumenti arretrati diversi da quelli riportati nel presente certificato.

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata anche quando nell'importo delle detrazioni indicato al punto 14 del presente certificato sono comprese detrazioni per carichi di famiglia alle quali il pensionato non ha più diritto e che pertanto debbono essere restituite. Tale diritto, normalmente, viene meno quando il familiare a carico ha superato il limite di reddito per essere considerato tale (per la verifica del diritto alla fruizione delle detrazioni di imposte per carichi di famiglia vedere le istruzioni alla dichiarazione dei redditi).

N.B. La dichiarazione dei redditi non deve essere presentata se il pensionato ha posseduto nell'anno 1992 oltre pensioni o retribuzioni che, sommate alla pensione attestata nel presente certificato, formano un ammontare complessivo non superiore a lire 8.047.000 (somma degli importi indicati al punto 5 del mod. 101 e 201).

- 3 - Si ricorda che, ai sensi del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227, i soggetti che hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono, in ogni caso, presentare il Mod. 740/W disponibile presso i Comuni e le rivendite di monopoli.
- 4 - La certificazione relativa alla propria situazione reddituale per l'anno 1992 (art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114) potrà essere effettuata direttamente dal pensionato sulla base dei dati contenuti nel presente modello, qualora l'interessato non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi; sarà cura del pensionato, ove occorra, fare fotocopia del presente modello per i propri usi.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

A decorrere dall'anno finanziario 1990, sulla base delle scelte attuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille dell'IRPEF liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali, è destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale; a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica; per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno o delle Assemblies di Dio in Italia.

La ripartizione tra le istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. Qualora i contribuenti non effettuino alcuna scelta, la quota di imposta non attribuita in base alle scelte espresse sarà ripartita tra le suindicate istituzioni secondo la proporzione risultante dalle scelte operate; le quote non attribuite spettanti all'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e alle Assemblies of God in Italia saranno devolute alla gestione statale.

Sono ammessi ad effettuare la scelta anche i pensionati in possesso di un reddito di pensione, attestato da un solo modello 201, di ammontare superiore a L. 8.047.000 (vedi punto 5), ove gli interessati non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi per il possesso di altri redditi o per altra causa.

Non sono invece ammessi alla scelta i pensionati la cui pensione - o la somma delle pensioni possedute - sia pari o inferiore a Lire 8.047.000, in quanto risultano in ogni caso esonerati da qualsiasi adempimento fiscale.

Per esprimere la scelta i pensionati devono apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una, e ad una soltanto, delle quattro istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF; devono inoltre completare il modello con l'indicazione dei propri dati anagrafici e del numero di codice fiscale ove l'Ente pensionistico non li abbia indicati; devono infine apporre anche la firma in calce al modello stesso.

Allo stesso modo va compilato il secondo esemplare del modello, facendo attenzione che le firme siano apposte su entrambi gli esemplari. I due esemplari vanno presentati congiuntamente al Comune di residenza o spediti al competente ufficio finanziario. Per la consegna o la spedizione vanno utilizzate le buste piccole di colore blu del modello 101 preindicate ai Centri di Servizio, se il contribuente è residente in un Comune compreso nella circoscrizione di uno di tali Centri, ovvero, laddove i Centri di Servizio non sono stati ancora istituiti, una comune busta bianca da indirizzare al competente Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette.



CITTA' DI FRANCAVILLA FONTANA

(PROVINCIA DI BRINDISI)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 4 Legge 4 1968, n. 15)

L'anno millenovecento novantatré il giorno sedici
del mese di luglio, in questa sede comunale, dinanzi al ~~Sottoscritto~~ **IL FUNZIONARIO DELEGATO**
Comunale si è presentato ~~la~~ Sig./ra Cannalire Giovanna **(Eugenia DISTANTE)**
nato a Francavilla Fontana il 08/02/1946 di professione =
ed ha dichiarato quanto segue:
di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 2 della legge
Regionale 20/12/1984, n. 54.-

Teste _____

IL DICHIARANTE

Teste _____

Il sottoscritto **IL FUNZIONARIO DELEGATO**
~~Segretario Comunale~~ **(Eugenia DISTANTE)** a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15
fatte le ammonizioni di cui all'art. 26 della legge stessa, attesta che la firma in calce alla
suestesa dichiarazione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del
dichiarante mediante Q. personale



REPUBBLICA ITALIANA

Ufficio Leva di: **LECCE**

Consiglio di Leva di: **LECCE**

N. **194** d'ordine della lista di leva

COMUNE DI **FRANCAVILLA FONTANA**

Provincia di **BRINDISI**

**LEVA SULLA CLASSE DEI NATI NELL'ANNO 1974
E AGGIUNTI LEVA APPARTENENTI A CLASSI PRECEDENTI**

P R E C E T T O

per presentarsi alla visita psico-fisica di leva e selezione per essere arruolato, se idoneo al servizio militare.

IL SINDACO

invita l'iscritto di leva:

Grosso Cosimo

nato a **Francavilla Fontana** il **24.6.1974**

residente a **Francavilla Fontana**

in via (piazza) **Calamandrei** n. **16/S**

a PRESENTARSI entro le ore 8,00 del giorno **20 maggio 1992** al CONSIGLIO DI LEVA

di **LECCE - Presso Caserma « R. PICO »**, in via (piazza) **Colonnello Costadura**, n.

(nelle adiacenze della VILLA COMUNALE)
per essere sottoposto alla visita di leva e selezione ed essere arruolato se riconosciuto idoneo.

Il destinatario del presente precetto, non presentandosi in tale giorno, incorrerà nel reato di renitenza, punibile ai sensi dell'art. 138 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237.

L'ISCRITTO DOVRÀ ESSERE MUNITO DEI SEGUENTI DOCUMENTI:

- 1° - **carta d'identità** valida (o altro documento equipollente) da esibire a richiesta degli incaricati del controllo sui mezzi di trasporto e al Consiglio di Leva;
- 2° - **cartolina di viaggio** con tagliandi da esibire a richiesta degli incaricati del controllo sui mezzi di trasporto e al Consiglio di Leva;
- 3° - **precetto personale** (il presente documento);
- 4° - **eventuali documenti** riguardanti la posizione di studio o precedenti di mestiere;
- 5° - **eventuali documenti** riguardanti la posizione di cittadinanza;
- 6° - **eventuali documenti** riguardanti le infermità di cui è affetto.

N.B. L'ISCRITTO SPROVVISTO DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO NON POTRÀ ESSERE SOTTOPOSTO ALLA VISITA DI LEVA E SELEZIONE ATTITUDINALE.

Francavilla Fontana, il **23 APR. 1992**



IL SINDACO
[Signature]

**LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE RIPORTATE NELLE PAGINE SEGUENTI
CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PRECETTO**

AVVERTENZE GENERALI PER GLI ISCRITTI DI LEVA

I - Nessun cittadino italiano soggetto all'obbligo della leva può essere ammesso a pubblico ufficio se non provi di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi del servizio militare (art. 4 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237).

II - Visita psico-fisica di leva e selezione ed eventuale arruolamento.

La visita psico-fisica di leva e selezione presso il Consiglio di Leva ha normalmente la durata di tre giorni (due per alcuni Consigli di Leva in via sperimentale), ma può protrarsi per più giorni per coloro che vengono inviati in osservazione all'Ospedale Militare.

L'iscritto dovrà portare con sé la documentazione sanitaria (certificati medici, cartelle cliniche, esami radiologici, ecc.) che attesti eventuali infermità in atto o pregresse, quali elementi diagnostici.

III - Somministrazione di vitto e alloggio.

Gli iscritti sottoposti alle operazioni di leva e selezione ricevono il vitto da parte dell'Amministrazione Militare, nonché una indennità raggugliata alla paga giornaliera del soldato. Ai provenienti da località diversa da quella dove si svolgono le operazioni di leva e selezione viene assicurato l'alloggio a cura della stessa Amministrazione Militare.

IV - Riforma senza esame personale.

I giovani iscritti i quali comprovino di essere affetti da evidenti e gravi imperfezioni o da infermità gravi e permanenti accertate da organi sanitari pubblici, possono chiedere la definizione della loro posizione rispetto all'obbligo del servizio militare senza essere sottoposti a visita di leva.

I Consigli di Leva potranno riformare senza esame personale, limitatamente ai casi previsti dagli articoli riportati nell'elenco delle Imperfezioni e delle Infermità approvato con DPR n. 1008 del 2/9/1985 per:

- a) i soggetti affetti da evidenti e gravi imperfezioni fisiche:
 - (art. 49) mancanza del bulbo oculare;
 - (art. 75) per gibbo manifesto;
 - (art. 76) mancanza anatomica di mano o di piede.

Per i suddetti articoli il giudizio di inabilità può essere espresso dal Capo dell'Amministrazione Comunale.

- b) i soggetti affetti da particolari infermità:

- (art. 8) febbre;
- (art. 36) gravi casi di malattie del sistema nervoso;
- (art. 37) distrofia muscolare;
- (art. 39) insufficienze mentali gravi;
- (art. 51) cecità bilaterale;
- (art. 60) sordomutismo ed il mutismo.

Per i suddetti articoli il giudizio di inabilità deve essere accertato da istituzioni sanitarie pubbliche.

Analoghi richiama potrà essere adottata anche per gli iscritti di leva per i quali, ai sensi della legge 13.5.1978 n. 180 sia stato disposto dal Sindaco trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera su proposta di un medico di struttura sanitaria pubblica convalidato dal Giudice tutelare della circoscrizione comunale e qualora il ricovero abbia superato i 30 giorni.

V - Visite a domicilio.

I portatori di handicap gravi, che risultino dichiarati tali dalla competente autorità sanitaria locale, hanno diritto, a richiesta, di essere sottoposti a visita medica di leva a domicilio previa tempestiva presentazione, all'Ufficio di Leva indicato sul Precetto, di un certificato rilasciato dall'Unità Sanitaria Locale di residenza o dimora ovvero dal Direttore del luogo di cura.

VI - Trasferimento di lista per ragioni di residenza.

Gli iscritti in un Comune diverso da quello in cui hanno preso stabile residenza dopo la formazione delle liste della loro classe, possono essere trasferiti, fino al giorno del loro effettivo concorso alla leva (data di presentazione alla visita indicata sul PRECETTO), nelle liste del Comune nel quale hanno preso abituale residenza, presentando domanda all'Ufficio di Leva del Comune da cui dipendono.

VII - Visite presso i consigli di leva di residenza o dimora.

I giovani, che risiedono o dimorano in un Comune diverso da quello nelle cui liste di leva sono iscritti, possono chiedere di essere visitati insieme con gli iscritti del luogo di residenza o dimora, presentando domanda (con allegato il precetto personale) all'Ufficio di Leva nella cui circoscrizione risiedono o dimorano.

VIII - Arruolamento senza visita.

Potranno ottenere l'arruolamento senza visita, ed essere quindi esentati dal presentarsi al Consiglio di Leva, gli iscritti che:

- a) siano religiosi vincolati ai voti o diaconi o sacerdoti;
- b) frequentino la 1ª classe dell'Accademia Navale di Livorno o siano allievi o guardie del Corpo Forestale dello Stato e siano compiendo la ferma triennale;
- c) siano imbarcati su navi mercantili temporaneamente all'estero;
- d) etc.

La domanda in carta semplice, corredata dalla documentazione atta a dimostrare la propria condizione, dovrà essere inoltrata al più presto, ed in ogni caso prima dell'esame personale, al competente Ufficio di Leva per l'Arruolamento nell'E.I. e nell'A.M.

IX - Avvertenza per gli studenti.

I giovani iscritti di leva, qualora chiamati a visita di leva-selezione nel periodo in cui dovessero essere interessati ad esami scolastici, potranno rivolgere, all'Ufficio Leva da cui dipendono, domanda per essere visitati in anticipo o in altra seduta.

X - Autorizzazione per l'espatrio

Gli iscritti che, dopo il 1º gennaio dell'anno in cui compiono il 18º anno di età, ma prima di essere stati sottoposti a visita di leva, hanno necessità di espatriare definitivamente per motivi di lavoro o temporaneamente per motivi di studio, devono rivolgersi all'Ufficio Leva di appartenenza e chiedere di essere sottoposti a detta visita in anticipo.

Se, invece, intendono recarsi all'estero per periodi di breve durata a causa di altri motivi (es. turistici, visita a parenti, cure, etc.) devono richiedere al suindicato Ufficio apposito Nulla-Osta. Questo, tuttavia, sarà valido, al massimo, fino al giorno precedente a quello prefissato per la visita stessa, pena, in caso di mancata presentazione, la dichiarazione di renitenza.

XI - Avvertenze per i residenti all'estero.

1. I giovani che risiedono abitualmente all'estero fin dalla nascita o perchè espatriati, per qualsiasi motivo, anteriormente al 1/1 dell'anno di compimento del 17º anno di età, devono regolare la loro posizione coscrizionale (legge 237 art. 56), presso le Autorità Diplomatiche o Consolari italiane, entro il 31 dicembre dell'anno di compimento del 18º anno di età. In tal caso saranno dispensati (x) dal presentarsi alle armi finché continueranno a risiedere all'estero.

2. I giovani che risiedono abitualmente all'estero, perchè espatriati dal 1º gennaio dell'anno di compimento del 17º anno di età, devono regolare la loro posizione coscrizionale presso le Autorità Diplomatiche o Consolari italiane, entro il 31 dicembre dell'anno di compimento del 18º anno di età, in tal caso essi saranno:

— arruolati e dispensati dal presentarsi alle armi, finché continueranno a risiedere all'estero, se erano espatriati definitivamente per motivi di lavoro o di famiglia o per compiere studi preparatori per le missioni presso Istituti cattolici;

— arruolati e ammessi al ritardo del servizio militare se erano espatriati temporaneamente per motivi di studio (frequenza corsi Universitari o equiparati), con l'obbligo, al termine degli studi, di rimpatriare e compiere la ferma di leva, salvo che nel frattempo la loro permanenza all'estero non sia divenuta definitiva.

3. I residenti abitualmente all'estero che rimpatriano prima del compimento del 26º anno di età, sono obbligati a presentarsi alle armi con il 1º contingente o scaglione chiamato alle armi, per compiere la ferma di leva.

4. I giovani che, dispensati dal presentarsi alle armi o aventi titolo a tale dispensa perchè residenti abitualmente all'estero, purché non incorsi nella denuncia per «mancanza alla chiamata alle armi», se rimpatriano definitivamente dopo il compimento del 26º anno di età sono dispensati dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe.

5. Non sono soggetti all'obbligo della ferma di leva i giovani che, residenti abitualmente all'estero e non incorsi nella denuncia per «mancanza alla chiamata alle armi», rimpatriano prima del 26º anno di età ma, essendo in possesso per nascita anche della cittadinanza di un altro Paese, provino di aver prestato nelle forze armate di detto Paese un periodo effettivo di servizio alle armi non inferiore a 6 mesi. Tale disposizione si intende modificata se è vigente con detto Paese apposita Convenzione sull'equivalenza del servizio militare.

(x) **ATTENZIONE:** La dispensa dal presentarsi alle armi non toglie l'obbligo del servizio militare, ma ne sospende l'avvio finché sussistono le condizioni che l'hanno determinata.

XII - Avvertenze per doppi cittadini e stranieri.

Coloro che si ritengono contemporaneamente in possesso della cittadinanza italiana e di quella di altro Paese con il quale sia stata stipulata Convenzione o Accordo in materia di servizio militare (Francia, Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Cile, Danimarca, Germania Fed., Gran Bretagna, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, San Marino, Spagna, Svezia) dovranno rivolgersi all'Autorità Diplomatica o Consolare italiana, se risiedono all'estero, o all'Ufficio di Leva, se risiedono in Italia, per prendere conoscenza delle disposizioni e dei benefici previsti dalle predette Convenzioni o Accordi.

Coloro che sarebbero tenuti ad assolvere gli obblighi militari in Italia, sebbene abbiano perduto la cittadinanza italiana e siano in possesso di altra cittadinanza, possono chiedere all'Ufficio di Leva di appartenenza, se iscritti, o al Distretto Militare, se arruolati, di essere esonerati da detti obblighi, purché abbiano prestato servizio militare nel Paese di cui posseggono la cittadinanza. Tale condizione non è richiesta se essi posseggono la cittadinanza di un Paese con il quale è stato stipulato Accordo (es. Germania Federale, Argentina, Brasile, Belgio, Austria, U.S.A., Svizzera).

I cittadini stranieri che non hanno obblighi militari in Italia devono inoltrare all'Ufficio di Leva competente apposita domanda di cancellazione dalle liste di leva, corredata di idonea documentazione comprovante la loro condizione di stranieri.

Gli stranieri che prestano servizio militare nelle FF.AA. italiane, senza avere titolo, non acquistano la cittadinanza italiana, salvo che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- nascita in territorio italiano;
- discendenza da genitori residenti in Italia da almeno 10 anni al tempo della loro nascita;
- discendenza da padre o madre o avo paterno cittadini italiani per nascita.

XIII - Cancellazione dalle liste di leva per cittadinanza straniera.

L'iscritto che si ritiene non obbligato a rispondere alla chiamata di leva per l'arruolamento perchè cittadino straniero, deve inoltrare all'Ufficio Leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica competente, apposita domanda corredata della copia autentica dell'atto di nascita dei genitori e di un certificato della competente Autorità Governativa Diplomatica o Consolare (non dell'Autorità Municipale) dello Stato al quale dichiara di appartenere comprovante che egli ed i genitori sono cittadini di uno Stato straniero.

Qualora l'iscritto incontri particolari difficoltà per ottenere il rilascio da parte dell'Autorità competente del certificato comprovante la cittadinanza straniera, potrà chiedere ed ottenere, in sostituzione un certificato rilasciato dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana competente.

"Nel caso che i genitori dell'iscritto siano stati cittadini italiani, occorre anche che sia prodotto un certificato attestante le loro vicende residenziali in Italia e quelle dell'iscritto, successive alla perdita della cittadinanza italiana.

XIV - Profughi.

I giovani in possesso dell'attestazione prefettizia comprovante la qualifica di profugo, possono chiedere ai competenti uffici di leva di essere arruolati senza visita ed ammessi a dispensa dal compiere la ferma di leva, ai sensi dell'art. 33 della legge 26 novembre 1981, n. 763.

XV - Sanzioni penali.

L'iscritto che senza legittimo motivo non si presenti nel giorno stabilito all'esame personale o alla nuova visita, o che trovandosi all'estero, non regolarizzi la sua posizione nei termini all'uopo fissati è considerato renitente.

Il reato di renitenza è punito con la pena della reclusione da 1 a 2 anni.

I limiti minimo e massimo di detta pena sono ridotti:

- a 2 e a 6 mesi per coloro che si presentano spontaneamente prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza;
- a 6 mesi ed ad 1 anno per coloro che si presentano spontaneamente dopo il suddetto limite di tempo;
- a 1 mese ed a 1 anno per coloro che, presentatisi davanti al Consiglio di Leva, siano stati giudicati inabili al servizio militare;
- a 1 mese e a 3 mesi, ovvero a 1 mese e a 6 mesi per coloro che, presentatisi spontaneamente entro un anno dalla dichiarazione di renitenza, ovvero dopo trascorso l'anno dalla dichiarazione stessa, siano stati giudicati inabili al servizio militare.

ITER DELL'ISCRITTO DI LEVA.

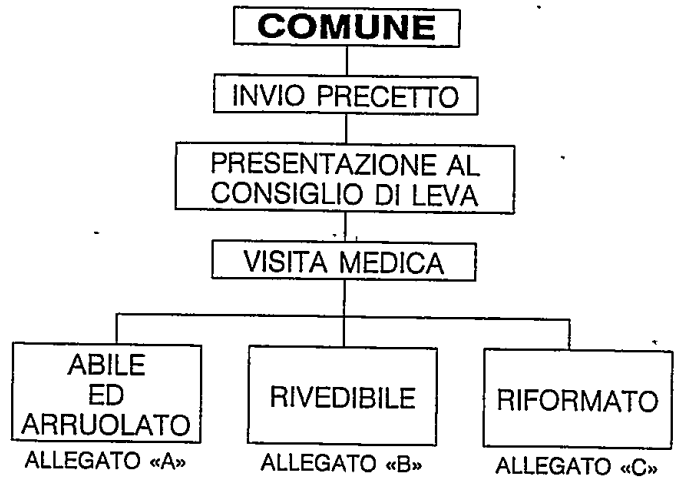
Lette le avvertenze di interesse comune, passiamo ora ad esaminare le avvertenze di interesse specifico in base al provvedimento adottato dal Consiglio di Leva nei confronti degli iscritti selezionati.

Nel diagramma sottostante, si è voluto schematizzare l'iter cronologico che l'iscritto di leva dovrà seguire.

Ricevuto il precetto dal Comune di appartenenza, il giovane dovrà presentarsi al Consiglio di Leva, segnato sul precetto, per essere sottoposto alla visita selettiva.

Dalla visita medica il giovane potrà risultare:

- idoneo al servizio militare (leggere le avvertenze dell'allegato «A»);
- rivedibile (leggere le avvertenze dell'allegato «B»);
- riformato (leggere le avvertenze dell'allegato «C»).



ALLEGATO «A» - PER L'ARRUOLATO

I - Dispensa dalla ferma di leva concessa dal consiglio di leva.

(Art. 22 legge 31 maggio 1975, n. 191, quale risulta modificato dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958 e dalla legge 11 agosto 1991, n. 269).

Gli iscritti, che alla visita di leva siano stati giudicati «abili-arruolati», possono chiedere di essere dispensati dal compiere la ferma di leva presentando domanda documentata direttamente all'Ufficio Leva di appartenenza, oppure tramite il Comune per una delle seguenti condizioni:

- 1) Figlio o fratello di militare deceduto in guerra o per ferite od infermità di guerra, oppure di militare disperso in guerra, ovvero di militare morto durante la prestazione del servizio militare o in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte in servizio e per causa di servizio, compresi gli equiparati a dette categorie;
- 1-bis) Fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare;
- 2) Figlio o fratello di pensionato di guerra o per causa di servizio militare, limitatamente ai grandi invalidi ed ai pensionati della prima e seconda categoria, compresi quelli ad essi equiparati;
- 3) Orfano di entrambi i genitori con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni o sorelle nubili a carico;
- 4) Primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purché, in tutti i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;
- 5) Figlio di genitori che abbiano altri cinque figli, i quali siano ancora a carico, qualora con la partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;
- 6) Appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare;
- 7) Vedovo o celibe con prole;
- 8) Figlio unico convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
- 9) Unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente;
- 10) Primo o altro figlio maschio di genitore caduto in servizio o nello svolgimento di altra attività di lavoro subordinato o deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per tali cause;
- 11) Primo o altro figlio maschio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e seconda categoria.

L'ammissione all'eventuale dispensa è consentita quando nessun fratello vivente dell'iscritto di età inferiore ai quarant'anni, abbia fruito di riduzione o dispensa della ferma di leva.

I titoli per ottenere l'eventuale dispensa possono essere invocati sino al 31 dicembre dell'anno di arruolamento, data di chiusura della sessione di leva.

I titoli che sorgessero negli ultimi 10 giorni della sessione di leva e quelli che sorgessero per sopravvenute modificazioni della situazione di famiglia, non derivanti dalla volontà degli interessati, dopo la chiusura della sessione stessa possono essere fatti valere per gli arruolati nell'E.I. e nell'A.M., non oltre il decimo giorno successivo alla data di affissione del manifesto di chiamata alle armi del contingente al quale l'interesse è tenuto a rispondere.

I titoli che sorgessero per sopravvenute modificazioni della situazione di famiglia, non derivante dalla volontà degli interessati dopo la data di affissione del manifesto di chiamata alle armi, possono essere fatti valere fino al giorno che precede la data di presentazione alle armi dei singoli scaglioni.

I suindicati termini per la presentazione delle domande di ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva sono perentori.

II - Dispensa concessa dal Distretto Militare.

(Art. 11 legge 24 dicembre 1986, n. 958)

Gli arruolati con prole possono chiedere di essere dispensati dal compiere la ferma di leva presentando domanda al Distretto Militare di appartenenza.

III - Dispensa concessa dal Ministro della Difesa.

Qualora si verificino eccedenze qualitative e quantitative al fabbisogno dei contingenti da avviare alle armi possono essere ammessi a dispensa dal compiere la ferma di leva gli arruolati che si trovino in una delle condizioni indicate nel manifesto di chiamata alle armi del contingente al quale sono interessati (art. 100 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, quale risulta sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958). Tali condizioni debbono essere prospettate dagli interessati con valida certificazione o documentazione al Distretto Militare di appartenenza entro i termini previsti dal manifesto stesso.

IV - Esonero dal servizio militare.

L'unico figlio maschio oppure il primo e il secondo figlio maschio della vedova di guerra o dell'invalido di 1ª e 2ª categoria sono esonerati, su richiesta del genitore, dal servizio militare, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.

Le richieste vanno inoltrate al Distretto Militare competente, dopo la visita di leva.

V - Riconoscimento della obiezione di coscienza.

Gli arruolati che intendono ottenere il riconoscimento della obiezione di coscienza ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, debbono presentare motivata istanza in carta semplice al Distretto Militare entro e non oltre 60 giorni dall'arruolamento.

Le domande presentate ad uffici diversi da quello sopraindicato non saranno prese in considerazione.

La domanda, indirizzata al Ministero della Difesa, deve indicare:

- il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita e di residenza e il comune nelle cui liste di leva il richiedente è iscritto;
 - il motivo o i motivi in base ai quali viene richiesto il riconoscimento;
 - la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle circostanze di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 15 dicembre 1972, n. 772;
 - la dichiarazione di opzione tra il servizio militare non armato ed il servizio sostitutivo civile;
 - il domicilio ove notificare le decisioni e le comunicazioni dell'Amministrazione;
 - il settore o i settori d'impiego cui il richiedente gradirebbe essere destinato.
- La domanda può essere corredata da tutti i documenti che l'interessato ritenga utili a sostegno dei motivi addotti, nonché del certificato della Questura o dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dal detto certificato o dalla dichiarazione dovrà risultare che il richiedente «non è titolare di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773».

VI - Autorizzazione per l'espatrio.

I giovani che, sottoposti a visita di leva sono stati dichiarati abili ed arruolati qualora intendono:

— espatriare definitivamente per motivi di lavoro o di famiglia, devono richiedere al Distretto Militare di appartenenza il Nulla-Osta militare. Essi saranno dispensati dal presentarsi alle armi finché continueranno a risiedere all'estero;

— espatriare temporaneamente per motivi di studio, devono richiedere al Distretto Militare di appartenenza il Nulla-Osta militare a tempo determinato. Alla scadenza dello stesso essi sono tenuti a rientrare in Italia e presentarsi al Comando che ha rilasciato il Nulla-Osta, pena la denuncia all'Autorità giudiziaria militare per il reato di «mancanza alla chiamata alle armi»;

— recarsi all'estero per periodi di breve durata, a causa di altri motivi (es. turistici, visita a parenti, cure, etc.) non hanno necessità di alcun Nulla-Osta militare, ma sono tenuti a rientrare in Italia prima della partenza del proprio contingente, pena la denuncia all'Autorità giudiziaria militare per il reato di «mancanza alla chiamata alle armi».

— recarsi all'estero dopo aver ricevuto la cartolina precetto, per periodi di breve durata, a causa di altri motivi (es. turistici, visita a parenti, cure, etc.) non hanno necessità di alcun Nulla-Osta militare, ma sono tenuti a rientrare in Italia per presentarsi all'Ente di assegnazione con lo scaglione di appartenenza, pena la denuncia all'Autorità giudiziaria militare per il reato di «mancanza alla chiamata alle armi».

I giovani riconosciuti idonei i quali cambiano residenza nel tempo che intercorre tra la data della visita e quella di chiamata alle armi hanno l'obbligo di notificare, per iscritto, il cambiamento della loro residenza o della loro abitazione al Distretto militare di appartenenza.

Gli inadempienti sono puniti con ammenda.

VIII - Rinvii e differimenti dell'avviamento alle armi.

Possono chiedere il rinvio o il differimento dell'avviamento alle armi presentando documentata istanza al Distretto Militare nei termini previsti dal manifesto di chiamata alle armi a cui sono interessati, gli arruolati che:

- sono indispensabili al governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale al quale attendono per conto proprio o della famiglia;
- hanno un fratello già alle armi in servizio di leva o volontario o debbano presentarsi alle armi contemporaneamente all'altro fratello, sempreché la contemporaneità della presenza alle armi dei due fratelli non sia dovuta a rinvio o al ritardo goduto da uno di essi;
- sono eletti alle cariche di parlamentare, membro di Consiglio Regionale o Provinciale, Consigliere comunale, Sindaco, Assessore comunale, Presidente di Delegazione comunale, Consiglio Circo-scrizionale, Consiglio di comunità montana o Consiglio di quartiere della Regione Sicilia;
- intendono avvalersi del rinvio del servizio di leva per opera da prestare nei paesi in via di sviluppo.
- hanno la moglie al sesto mese di gravidanza;
- hanno inderogabili e temporanee esigenze di lavoro, qualifica, studio; specializzazione, tirocinio o gravi contingenti necessità;
- frequentano Istituti di Istruzione secondaria di II grado, Istituti professionali di Stato o equiparati.

IX - Avvertenze per gli studenti.

Gli studenti che intendono ottenere l'ammissione al ritardo del servizio militare (art. 19 e 20 della legge 191/75 modificato art. 10 legge 958/86) dovranno presentare od inviare al Distretto Militare di appartenenza, documentata istanza entro il 31 dicembre di ogni anno, ivi compreso quello in cui sono stati arruolati. Appositi moduli sono in distribuzione presso i Distretti Militari.

X - Assegnazione in sedi desiderate.

Gli arruolati che si trovino in una delle situazioni indicate nel manifesto di chiamata alle armi del contingente di appartenenza e che aspirino a prestare il servizio militare di Leva in determinate sedi, potranno presentare domanda documentata al Distretto Militare competente, entro il termine stabilito dal manifesto di chiamata alle armi.

Gli arruolati nell'Esercito e nell'Aeronautica militare che si ritengono affetti da malattie o lesioni tali da poter essere causa di non idoneità al servizio militare, possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari entro i termini e con le modalità precisate nel manifesto di chiamata alle armi del contingente cui sono interessati (art. 4 legge 24/12/1986, n. 958).

XII - Foglio di congedo illimitato provvisorio.

Documento che viene rilasciato dal Consiglio di Leva al termine della visita psicofisica-attitudinale, ai giovani dichiarati «abili ed arruolati», comprova la posizione militare dei giovani nel periodo intercorrente tra l'arruolamento e l'avviamento alle armi.

XIII - Riforma in rassegna.

Provvedimento con il quale viene dichiarata la permanente non idoneità al servizio per infermità o imperfezioni sopraggiunte o aggravatesi posteriormente all'arruolamento del militare in congedo (provvisorio o illimitato) o alle armi.

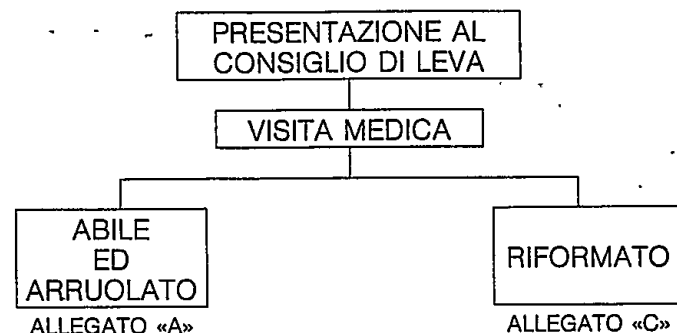
ITER DEL RIVEDIBILE.

L'iscritto di Leva che alla prima visita selettiva è stato riconosciuto rivedibile, viene rinviato alla successiva sessione di leva.

La data di presentazione a nuovi accertamenti sanitari è riportata sulla dichiarazione di rivedibilità rilasciata all'interessato dal Consiglio di Leva all'atto della prima visita medica.

Dalla seconda selezione il giovane potrà risultare:

- idoneo al servizio militare (leggere le avvertenze dell'allegato «A»);
- riformato (leggere le avvertenze dell'allegato «C»).



ALLEGATO «B» - PER IL RIVEDIBILE

I - Autorizzazione per l'espatrio.

Gli iscritti che, già visitati ma dichiarati rivedibili, hanno necessità di espatriare definitivamente per motivi di lavoro o di famiglia o temporaneamente per motivi di studio possono, se sono trascorsi almeno 6 mesi dalla I visita, chiedere all'Ufficio Leva di appartenenza di essere sottoposti con anticipo alla II visita. In caso contrario potranno espatriare ma dovranno, entro il giorno prefissato per la II visita, chiedere all'Autorità Diplomatica o Consolare italiana del luogo in cui si sono trasferiti di definire la propria posizione conscrizionale con le modalità previste per i residenti all'estero.

Coloro che intendono recarsi all'estero per periodi di breve durata, a causa di altri motivi (es.: turistici, visita a parenti, cure, etc.) non hanno necessità di alcun Nulla-

Osta, ma sono tenuti a rientrare in Italia per presentarsi alla II visita, pena, in caso di inosservanza, la dichiarazione di renitenza.

II - Rivedibilità.

Provvedimento adottato dal Consiglio di Leva nei confronti degli iscritti che risultino affetti da imperfezioni o infermità presunte sanabili.

Tali iscritti vengono rinviati alla successiva sessione di leva.

III - Dichiarazione di rivedibilità.

Documento rilasciato dal Consiglio di Leva a tutti gli iscritti che trovansi nelle condizioni di cui al punto II.

ALLEGATO «C» - PER IL RIFORMATO

I - Autorizzazione per l'espatrio.

Gli iscritti già visitati e dichiarati riformati possono espatriare quando lo desiderano, senza necessità di alcun Nulla-Osta e senza obbligo di rimpatrio. Parimenti coloro che si recano all'estero per brevi periodi non necessitano di alcun Nulla-Osta. Tuttavia sono vincolati a rientrare in Italia se nel frattempo siano chiamati, dalle competenti Autorità, a visita di controllo.

II - Riforma in sede di leva.

Provvedimento adottato dal Consiglio di Leva con il quale viene dichiarata la permanente non idoneità nei confronti degli iscritti i quali risultino affetti da malattia grave ed insanabile o da evidenti difetti fisici.

III - Dichiarazione di riforma.

Documento rilasciato dal Consiglio di Leva a tutti gli iscritti che trovansi nelle condizioni di cui al punto II.

AVVISO PER IL GIOVANE DI LEVA

Tutte le domande relative a questioni di leva possono essere prodotte in carta semplice.

I benefici previsti nel presente precetto vengono concessi in base a precise norme legislative e regolamentari.

Chi ritiene di aver diritto a tali benefici deve rivolgersi esclusivamente a persone qualificate degli Uffici Leva e dei Distretti Militari.

Si deve diffidare di coloro che promettono, non dovuti, agevolazioni e favoritismi.

Il ricorso a tali mezzi illeciti oltre che esporre alle sanzioni previste dal Codice Penale, potrebbe compromettere l'eventuale riconoscimento di un diritto.

del Sig. GROSSO ENRICO.....

residente in questo Comune

il presente in carta libera per uso *Ok*

Fontana, li 16 LUG 1993 9

il presente in carta libera per uso

Fontana, li 16 IUG 1993

L'IMPIEGATO RESPONSABILE





CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA

PROVINCIA DI BRINDISI

STATO
DI
FAMIGLIA

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

In conformita' delle risultanze degli atti
CERTIFICA la seguente composizione della famiglia, di

CANNALIRE GIOVANNA
abitante in VIA CALAMANDREI n. 26

CANNALIRE GIOVANNA I.S.
Nata il 8.2.1946 a FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Vedova GROSSO ENRICO

GROSSO DOMENICO Figlio
Nato il 4.8.1970 a FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Celibe

GROSSO COSIMO Figlio
Nato il 24.6.1974 a FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Celibe

GROSSO VALENTINA Figlia
Nata il 9.7.1983 a FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Nubile



Si rilascia in carta libera-lesale per gli usi consentiti dalla legge.
16.7.1993 L'UFFICIALE DI ANAGRAFE





CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA

PROVINCIA DI BRINDISI

CERTIFICATO DI RESIDENZA

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

In conformita' delle risultanze degli atti

CERTIFICA CHE

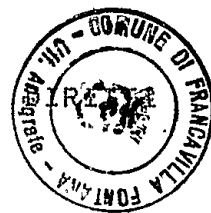
CANNALIRE GIOVANNA

nata il 8.2.1946 a FRANCAVILLA FONTANA (BR)

atto n. 104/1A

abitante in VIA CALAMANDREI n. 26

E' QUI RESIDENTE DALLA NASCITA



Si rilascia in carta libera-lesale per gli usi consentiti dalla legge.

16.7.1993

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PROVINCIA di BRINDISI

111 08 016 3087/1 CANNALIRE GIOVANNA
VIA CALAMANDREI 26 S/ 4
72021 FRANCAVILLA FONTANA

DATA CONSEGNA	VETUSTA'	TIPOLOGIA	DEMOGRAFIA	UBICAZIONE	LIVELLO	STATO	SUPERFICE	COSTO BASE	VALORE LOCATIVO	CANONE 3,50%/12	% ISTAT	IMPORTO ISTAT	CANONE MENSILE
1/ 1/1983	,95	1,05	,90	1,00	1,00	1,00	106,50	465.000	44.458.744	129.671	42,730	55.408	185.079

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 1784 ..

li, 2 - MAR. 1994

SERVIZIO RAGGRUPPAMENTO MISTO

- AL GRUPPO DI LAVORO
Contabilità fitti

S E D E

OGGETTO: Trasmissione pratiche relative ai cambi di intestazione dei contratti di locazione.=

Si porta a conoscenza di codesto Gruppo di lavoro che il Sig. CARNALIRE GIOVANNA in data 11.3.94 ha stipulato il contratto di locazione a perfezionamento della pratica di cambio di intestazione del contratto di locazione, autorizzata con deliberazione n. 8144 in data 29.10.93, esecutiva a sensi di legge.

In dipendenza di ciò, si invita codesto gruppo ad operare le dovute variazioni al CED, sulla base dei dati di cui all'allegato tabulato.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE COORDINATORE
(Dott. Luigi TRISOLINI)

P. Riccio
8 MAR 1994
Per

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0000-----

Int 1479
7 MAR 1994

SERVIZIO AA, LL, E UTENZA

RACCOMANDATA

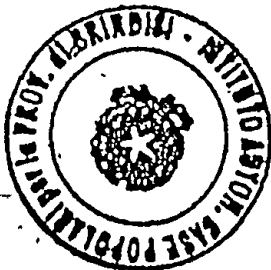
- Al Sig. QUESTORE di
BRINDISI

OGGETTO: Consegna alloggi popolari D.L. 21.3.1978, n. 59.=

Conformemente a quanto disposto dal D.L. di cui
in oggetto, si trasmettono in allegato alla presente Nume
ro 5 schede relativi ai nominativi, che in data
6 MAR 1994 hanno avuto in consegna un alloggio po
polare, in Brindisi e Provincia alla Via
Varie

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)



GR/pe/
[Signature]

CONTI CORRENTI POSTALI

RICEVUTA di un versamento di L. 217.464=

eseguito da 111 08016 30870

PER GROSSO FORTA CAROLINE GIOVANA

via FRANCILLA T. NO

comune FRANCILLA T. NO

sul C/C N. 237727 intestato a: RECUP. FOR. S.A.C.P. BR

addi

FRANCILLA T. NO
FONTANA SUD 21
L. 17464
LOSP 01 MAR 94

Bollo a data

Ufficiale Postale

Cartellino del bollettario

tassa data progress

750

CONTI CORRENTI POSTALI

RICEVUTA di un versamento di L. 555.237

Lire Cinquecentocinquante e cinque millesimi

111 08 016 3087 10

sul C/C N. 209.223

intestato a IACP. VIA CASIMIRO 27

72100 BRUNO SI

eseguito da CAROLINE GIOVANA

residente in FRANCILLA FONTANA

addi

FRANCILLA T. NO
FONTANA SUD 21
L. 17464
LOSP 01 MAR 94

Bollo a data

Ufficiale Postale

Cartellino del bollettario

tassa data progress

Carlo Alberto Freda



MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione

di BRINDISI

Comune di FRANCAVILLA FONTANA

21 AGO. 1993

Si certifica che il sig. GROSSO DOMENICO
molto a F. R. n. 21-8-90

è iscritto come disoccupato presso questo Ufficio di Col-
locamento con la qualifica di Maior. Corp. ESUR
al n. 2246 dal 21-8-93 dove

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI COLLOCAMENTO

IL DIRIGENTE I.A. DESCRIZIONE

(Dr. Giocchino Lippolis)



Art. 25, co. 12, L. 223/91.

Va

Ex. Ist. Poligr. e Zecca dello Stato - S.



CITTA' DI FRANCAVILLA FONTANA
(PROVINCIA DI BRINDISI)

CERTIFICATO ANAGRAFICO

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

Visti gli Atti di Anagrafe;

C E R T I F I C A

che il nucleo familiare del Sig. Cammarino Pio Vanna
nato in FRANCAVILLA FONTANA il 8-2-1946,

ha avuto le seguenti vicende Anagrafiche:

dal 13-5-1967

" 12-6-1968

" 22-3-1969

" 5-7-1978

" 18-1-1983

"

a Via Quaracena, 13

" " Papa, 16

" " Q. Battisti, 35

" " Centr. Camillo

" " L. Corina Le. 074

" " Palasandri, 26

Perchè consti si rilascia a richiesta di parte

Francavilla Fontana, li 15 MAR. 1993

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE



N. Reg. Certif.

CITTA' DI FRANCAVILLA FONTANA

(PROVINCIA DI BRINDISI)

CERTIFICATO DI MORTE

Il sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile del Comune suddetto

C E R T I F I C A

che dal registro degli atti di Morte di questo Comune dell'anno mille 900-

NOVANTA

Parte 5 N. 188 risulta che nel giorno DICIANNOVE

del mese di NOVEMBRE dell'anno mille 900 NOVANTA

è morto in FRANCAVILLA FONTANA

GROSSO ENRICO

nato a FRANCAVILLA FONTANA

il 03-04-1961 atto N. 106

di stato civile MARITO DI CANTIERE GIOVANNA

di professione ARTISTA

Si rilascia in carta libera per uso

Francavilla Fontana, li 16 LUG 1993 19

Il Compilatore Responsabile



L'Ufficiale dello Stato Civile

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CODICE	COGNOME E NOME	INDIZIO	NUMERO	ME	DOH.	AGR.	FAB.	IMP.	MANUT.	CONTR.	LAV. AIP.	PENSIONE	PARTEC.	ALTRI	S/N	DEC.
3244205902420	XX MARTUCA FELSCE															
MARTUCA STELLA	- L. GO RISORGIMENTO - OSTUNI 2										36.403,384					Set. '93
3544200303340	XX BELLANOIA FRANCESCO															
MOBILIE LUCIA	- VIA DON L. STURZO - OSTUNI 2										25.502,944	4.868,240				Ogosto '93
1440804630950	XX MARTINA ANGELO															
CANIGLIA EBBA	- VIA GALATIANI REI - FRANGITUA 4	29.000	14.000									4.152,000				Ott. '93
1440804630840	XX GROSSO ENRICO															
CANNALICE GIOVANNA	- VIA GALATIANI REI - FRANGITUA 4											4.990,990				Set. '93

CNN GNN 46B48 D761L

NUMERO DI CODICE FISCALE

CANNALIRE

COGNOME DI NASCITA

GIOVANNA

NOME

SESSO

FRANCAVILLA FONTANA

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

BRINDISI

PROVINCIA DI NASCITA

08.02.46

DATA DI NASCITA

UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

BRINDISI



DATA 24 SETTEMBRE 1991

IL DIRETTORE DI 1° CL.
(Dr. Vincenzo Miigliardi)

IL FUNZIONARIO